

(N. 1899)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1957

Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di commissioni o a presiedere ad esami di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a voi che i professori universitari anche collocati a riposo continuano a svolgere nella maggior parte dei casi opera di studio e di scienza. Anche lontani dalla scuola, molto spesso continuano a dare all'umanità il frutto della loro preparazione profonda, della loro esperienza e delle loro ricerche. Accade spesso che per la loro particolare competenza anche i Ministeri se ne debbano avvalere, sia chiamandoli a far parte di Commissioni speciali, sia affidando loro compiti di particolare fiducia, sia anche chiamandoli a presiedere le Commissioni per gli esami di Stato nelle scuole medie.

In questi casi spetta loro il trattamento di missione e la normale indennità.

Ma applicandosi anche ai professori il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, convertito in legge 4 novembre 1950, n. 888, ed i chiarimenti emanati dal Ministero della pubblica istruzione, in applicazione della disposizione accenata, viene loro commisurata l'indennità nella misura di un trentesimo della remunerazione del professore di scuola media all'inizio della carriera e l'indennità di mis-

sione nella grandezza di quella spettante al professore anziano di scuola media.

Appare evidente che utilizzando il professore di università per la scienza, da lui acquisita, per le particolari doti di esperienza, per la sua preparazione, il trattamento che gli deve essere fatto, quanto meno per il viaggio e l'indennità di missione, non può essere che quello corrispondente al grado da lui tenuto all'atto del collocamento a riposo.

Verrà così tolta a lui l'umiliazione di percepire meno del preside di scuola media che, per esempio, nelle Commissioni per gli esami di Stato si trovi a suo fianco.

Di qui la necessità del disegno di legge che il sottoscritto ha l'onore di presentare.

Non costituirà, certo, l'accoglimento del disegno di legge ragione di maggiore aggravio per le finanze dello Stato perchè la somma predisposta per le commissioni, le missioni, gli esami rimarrà costante e dipenderà dal Ministro di fare appello maggiormente od in minor numero di casi ai professori collocati a riposo.

Non può neppure pensarsi che il disegno di legge costituisca un precedente per altri im-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piegati dello Stato collocati a riposo, perchè il caso dei professori è indubbiamente eccezionale in quanto gli stessi, come si disse, continuano ad appartenere alla classe degli scienziati e, d'altra parte, vengono utilizzati pro-

prio nelle stesse funzioni che essi hanno svolto durante il periodo in cui furono in servizio attivo.

Il sottoscritto ritiene, quindi, che vorrete approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni od a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.